



**CODICE ETICO  
PER  
L'ATTIVITÀ CONTRATTUALE  
DELLA  
SOCIETÀ ENTRATE PISA SPA**

**INDICE**

**PARTE I : IMPRESE**

- Art. 1: Ambito di applicazione
- Art. 2: Doveri di correttezza
- Art. 3: Concorrenza
- Art. 4: Collegamenti
- Art. 5: Rapporti con gli uffici comunali
- Art. 6: Doveri di segnalazione
- Art. 7: Violazione del codice etico

**PARTE II : DIPENDENTI**

- Art. 8: Ambito di applicazione
- Art. 9: Imparzialità
- Art. 10: Riservatezza
- Art. 11: Indipendenza
- Art. 12: Obbligo di astensione
- Art. 13: Regali ed altre utilità
- Art. 14: Attività collaterali
- Art. 15: Contratti con appaltatori
- Art. 16: Esecuzione del contratto
- Art. 17: Doveri del dirigente
- Art. 18: Violazione del codice etico

## **PARTE I : IMPRESE**

### **Art. 1: Ambito di applicazione**

1. Il presente codice etico regola i comportamenti che vengono posti in essere con riferimento alle procedure di scelta del contraente attivate dalla Società Entrate Pisa – S.E.Pi. S.p.A.
2. Esso interessa tutte le imprese che concorrono alle procedure finalizzate all'affidamento di contratti aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la prestazione di servizi o la fornitura di beni, nonché le imprese che eseguono i suddetti contratti in qualità di soggetto appaltatore o subappaltatore.
3. Esso costituisce, inoltre, parte integrante di tutti i contratti e convenzioni stipulati con la Società e la sua espressa accettazione costituisce condizione di ammissione alle procedure di scelta del contraente.

### **Art. 2: Doveri di correttezza**

1. Le imprese concorrenti o appaltatrici o esecutrici agiscono nel rispetto dei principi di buona fede nei confronti della Società e di correttezza professionale e lealtà nei confronti delle altre imprese.

### **Art. 3: Concorrenza**

1. L'impresa che partecipa alle procedure di scelta del contraente si astiene da comportamenti anticoncorrenziali e rispetta le "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" contenute nella legge n. 287/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
2. ai fini del presente codice, per comportamento anticoncorrenziale si intende qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevole o fraudolenta, contrario alla libera concorrenza o altrimenti lesivo delle norme della buona fede. Ciò si verifica nel caso in cui l'impresa fonda la propria offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese mediante:
  - la promessa, offerta, concessione diretta o indiretta ad un soggetto, di vantaggi in cambio dell'aggiudicazione e/o dell'affidamento del contratto;
  - un accordo illecito o una pratica concertata per concentrare i prezzi ovvero condizionare l'offerta;
  - l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché non concorrano all'appalto o ritirino la propria offerta.

### **Art. 4: Collegamenti**

1. L'impresa non si avvale di altre imprese con le quali si trova in situazione di controllo, così come definito dall'art. 2359 del Codice Civile, né si avvale di forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle procedure di scelta del contraente e/o l'esecuzione del contratto.
2. L'impresa non concorda, con altri partecipanti alla procedura, l'entità delle offerte economiche, così da costituire una cordata, nel tentativo di condizionare l'esito finale della stessa procedura.

### **Art. 5: Rapporti con gli uffici della Società**

1. Nel partecipare alle procedure di scelta del contraente finalizzate alla stipulazione di contratti della Società e nella successiva esecuzione, l'impresa si astiene da qualsiasi tentativo di influenzare impropriamente i dipendenti della S.E.Pi. S.p.A. che trattano o prendono decisioni per conto della Società.
2. Non è consentito offrire denaro o doni ai dipendenti della S.E.Pi. S.p.A., né ai loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore.
3. Non è, altresì, consentito esaminare o proporre opportunità d'impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i dipendenti a titolo personale.

### **Art. 6: Doveri di segnalazione**

1. L'impresa si impegna a segnalare alla Società qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento delle procedure di scelta del contraente e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni concorrente o interessato.
2. L'impresa segnala, altresì, qualsiasi illegittima pretesa da parte dei dipendenti addetti o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di scelta del contraente e/o alla esecuzione del contratto.

### **Art. 7: Violazione del codice etico**

1. La violazione delle norme stabilite dal presente codice può comportare nei confronti dell'impresa, secondo le circostanze, l'esclusione dalla procedura di scelta del contraente ovvero l'annullamento dell'eventuale aggiudicazione ovvero la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore.

## **PARTE II : DIPENDENTI**

### **Art. 8: Ambito di applicazione**

1. Il presente codice regola i comportamenti che vengono posti in essere in occasione di ogni fase del procedimento di scelta del contraente, nonché nella fase di esecuzione del contratto e collaudo.  
2. Esso interessa tutti i dipendenti della Società Entrate Pisa S.p.A., collaboratori o incaricati che, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti loro spettanti nell'ambito dell'organizzazione societaria, intervengono nei suddetti procedimenti.

### **Art. 9: Imparzialità**

1. Il dipendente assicura la parità di trattamento tra le imprese che vengono in contatto con la Società; perciò si astiene da qualsiasi trattamento preferenziale e non accorda ovvero rifiuta ad alcune prestazioni o trattamenti che siano normalmente rifiutati o accordati ad altri.  
2. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda, né affida ad altri dipendenti il compimento di proprie attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

### **Art. 10: Riservatezza**

1. Il dipendente non diffonde, né utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio, fermo restando il rispetto delle norme a tutela del diritto di informazione di accesso.  
2. Il dipendente mantiene, con particolare cura, la riservatezza inerente i procedimenti di scelta del contraente ed i nominativi dei concorrenti prima dello svolgimento della gara stessa.

### **Art. 11: Indipendenza**

1. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti le sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi.  
2. Il dipendente non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni che possano nuocere agli interessi o all'immagine della Società.  
3. Il dipendente comunica alla Direzione, tramite il proprio responsabile, la sua partecipazione ad organizzazioni, aziende o enti i cui interessi siano coinvolti nello svolgimento dell'attività negoziale dell'ufficio di appartenenza.

### **Art. 12: Obbligo di astensione**

1. Il dipendente si astiene dal partecipare alle attività istruttorie nonché all'adozione di provvedimenti o ad altre attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti ed affini entro il quarto grado, o conviventi.

### **Art. 13: Regali ed altre utilità**

1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta regali od altre utilità (salvo quelli d'uso o di modico valore) da fornitori, appaltatori o imprese concorrenti alle procedure o comunque interessate alla stipulazione di contratti con la Società.  
2. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti alla Società, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni d'ufficio.

### **Art. 14: Attività collaterali**

1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dalla S.E.Pi. S.p.A. retribuzioni o altre utilità per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.

2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con imprese che abbiano in corso, o abbiano avuto nel biennio precedente, contratti di qualunque specie ed importo con la Società.

#### **Art. 15: Contratti con appaltatori**

1. Il dipendente non prende parte al procedimento, né conclude, per conto della Società, contratti d'appalto inerenti lavori, forniture o servizi con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo personale nel biennio precedente, anche se questi contratti siano già stati integralmente adempiuti.

2. Nel caso in cui la Società abbia rapporti contrattuali con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo personale nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione di provvedimenti ed alle attività relative all'esecuzione del contratto.

3. Il dipendente che stipula contratti a titolo personale con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti per conto della S.E.Pi. S.p.A., ne informa per scritto la Direzione.

#### **Art. 16: Esecuzione del contratto**

1. Nella fase di esecuzione del contratto, la valutazione del rispetto delle condizioni contrattuali è effettuata con oggettività e deve essere documentata; la relativa contabilizzazione deve essere conclusa nei tempi stabiliti.

2. Quando problemi organizzativi o situazioni di particolari carichi di lavoro ostacolano l'immediato disbrigo delle relative operazioni, ne deve essere data comunicazione alla Direzione e l'attività deve, comunque, rispettare rigorosamente l'ordine progressivo di maturazione del diritto al pagamento da parte di ciascuna impresa.

#### **Art. 17: Doveri del Responsabile**

1. Il responsabile è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti per i dipendenti.

2. Egli è tenuto, altresì, a vigilare che i dipendenti osservino i predetti obblighi, adottando, a tal fine, i provvedimenti ed i controlli necessari; i controlli sono effettuati con periodicità adeguata alla tipologia di attività da verificare.

3. Il responsabile collabora attivamente ad ogni controllo effettuato dalla Direzione Aziendale, da Autorità amministrative o dall'Autorità giudiziaria.

#### **Art. 18: Violazione del codice etico**

1. La violazione dei doveri previsti nel presente codice comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari, nei modi previsti dalla Società.

2. L'inosservanza del presente codice assume rilievo anche con riferimento all'assegnazione degli incarichi.